

Criteri e modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di prolungamento orario autogestito nei nidi e nelle scuole d'infanzia.

Art. 1 - Oggetto dell'attività.

Per servizio di Prolungamento Orario autogestito si intende lo svolgimento entro i locali di nido e scuola d'infanzia di attività continuative di socializzazione, educative, didattiche e ricreative, condotte da personale qualificato, rivolte ai bambini nella fascia 0-5 anni, nella fascia oraria pomeridiana successiva alle ore 16,00. L'organizzazione e la conduzione delle attività costituenti il prolungamento autogestito è definita dai genitori nel rispetto dei presenti criteri e in accordo con il pedagogo di riferimento della struttura. Resta fermo però che si tratta di una attività continuativa di socializzazione, organizzata rispetto alle presenze ed alle età dei bambini frequentanti ed alle fasce orarie di presenza. Quando i bambini escono dal servizio anche se prima del termine orario previsto nella giornata non possono rientrare.

Art. 2 - Periodi e orari di funzionamento.

Il Prolungamento Orario (d'ora in avanti PO) può essere condotto dai genitori a partire da:

- a) la seconda settimana di ordinaria apertura, nei nidi;
 - b) dal primo giorno di funzionamento ad orario intero per i bambini, nelle scuole d'infanzia;
- per entrambi i servizi, fino alla fine del mese di giugno.

Il servizio sarà interrotto nei periodi di chiusura natalizia e pasquale della struttura. L'orario massimo di funzionamento del PO è definito nella fascia oraria 16,00 – 18,15; è subordinato alla presenza in servizio di collaboratori scolastici che assicurino le attività di pulizia finale e di chiusura dell'immobile. Qualora l'organizzazione dei servizi ausiliari del nido/infanzia preveda la conclusione delle attività di riassetto e pulizia prima delle ore 18,15, o comunque prima del termine dell'orario del servizio desiderato dai genitori, il PO non potrà avere termine oltre l'orario di ordinaria presenza dei collaboratori scolastici.

Art. 3 - Utilizzo dei locali

I genitori che per ragioni di lavoro non possono ritirare il loro figlio/a entro le ore 16,00 possono chiedere l'autorizzazione all'uso dei locali dei nidi/scuole d'infanzia per lo svolgimento del PO. Il Presidente del Consiglio di Gestione della struttura, o il genitore individuato come referente del PO, presenta apposita istanza di autorizzazione all'avvio del servizio e all'utilizzo dei locali, fornendo tutte le notizie utili sul servizio che si intende avviare. In particolare indica la struttura interessata, la data di avvio del servizio, il numero dei bambini iscritti, il nominativo del genitore referente, il codice IBAN per l'accredito del contributo economico e tutte le altre notizie utili a qualificare l'iniziativa. Gli spazi interni ed esterni concessi in uso ai genitori per l'attività sono individuati insieme al pedagogo della struttura in modo da minimizzare gli effetti sulle attività di riordino e pulizia della struttura. Il Dirigente del Servizio Educativo 0-6 anni, valutata la richiesta, autorizza l'avvio del servizio, l'uso dei locali e il riconoscimento di un contributo economico come meglio definito al successivo punto 8. La richiesta (e relativa autorizzazione) allo svolgimento del PO ha validità annuale, deve essere rinnovata all'inizio dell'anno successivo, o comunque quando se ne ripresenti la necessità. L'autorizzazione e/o il contributo economico può essere revocata per interruzione immotivata del servizio, per altre irregolarità nella conduzione dello stesso che mettano a rischio la sicurezza o incolumità dei bambini e degli adulti, per variazioni nell'organizzazione, non compatibili con il regolare funzionamento del nido/scuola d'infanzia, o per ogni altro evento che non consenta il normale utilizzo dell'immobile.

In via eccezionale, valutate le motivazioni dei genitori richiedenti, potrà essere autorizzato l'utilizzo dei locali per lo svolgimento del servizio di PO anche oltre l'orario di ordinaria presenza dei collaboratori scolastici comunali o delle ditte appaltatrici; i genitori dovranno assicurare a proprie

spese l'effettuazione delle pulizie dei locali utilizzati al termine dell'orario giornaliero, la chiusura dei locali, comprese le operazioni di attivazione degli impianti di allarme.

Art. 4 - Gestione del servizio

I genitori affidano la gestione del servizio ad una persona qualificata, ad una cooperativa, impresa commerciale, o altro operatore economico specializzato in servizi educativi per l'infanzia. In sede di richiesta di autorizzazione al PO i genitori presentano copia del contratto con il soggetto gestore. Si impegnano comunque al rispetto delle diverse normative in materia assicurativa, previdenziale e tributaria in relazione al tipo di soggetto prescelto, in particolare in caso di affidamento del servizio ad una persona fisica. La ditta gestore cui sia stato affidato il servizio si impegna all'impiego di personale regolarmente contrattualizzato, osserva tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene e sicurezza. I contratti di lavoro del personale impegnato devono essere disponibili presso la ditta gestore.

La ditta incaricata dello svolgimento del servizio dovrà dichiarare che i propri operatori e gli eventuali sostituti hanno preso visione del piano d'evacuazione della scuola e del regolamento d'utilizzo degli spazi ed hanno svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Art. 5 - Personale e rapporti numerici

Il personale impiegato nella gestione del servizio deve essere idoneo per formazione e qualificazione professionale, deve disporre preferibilmente dei titoli di studio che consentono lo svolgimento del ruolo di educatore nei nidi d'infanzia comunali, secondo la vigente normativa regionale dell'Emilia Romagna (L. 1/2000 e s.m.i) e di insegnante nelle scuole d'infanzia comunali. Stante il tipo e la durata dell'attività da condurre, saranno ritenute adeguate anche operatrici in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale, o scienze umane. Tutto il personale impiegato deve avere un'età compresa fra 18 e 60 anni.

In considerazione del tipo di attività svolto, delle presenze medie dei bambini, della presenza di collaboratori scolastici che possono fungere da supporto per qualsiasi esigenza il rapporto numerico massimo fra educatori/insegnanti e bambini è fissato in 1 educatore fino a 12 iscritti per il nido d'infanzia e in 1 insegnante fino a 16 iscritti per la scuola d'infanzia. Al superamento di tale numero di iscritti il gestore dovrà assicurare la presenza di un secondo educatore/insegnante.

Nelle strutture che attivano il servizio di PO con iscrizione di bambini sia di nido che di scuola dell'infanzia, il rapporto numerico massimo di riferimento e il conseguente contributo da riconoscere alla gestione, rimanendo all'interno dei valori sopra previsti, verrà valutato di volta in volta tenendo conto delle effettive età e particolarità dei bambini richiedenti il servizio, sentito il parere del coordinatore pedagogico.

Art. 6 – Ammissione dei bambini

Possono essere iscritti al PO i bambini regolarmente iscritti e frequentanti la stessa struttura di nido/scuola d'infanzia. Possono frequentare il PO del nido bambini che abbiano compiuto i 12 mesi d'età. Le iscrizioni sono raccolte dal genitore referente dell'iniziativa, il quale ne trasmette numeri e nominativi al Servizio Educativo 0-6 anni comunale in occasione della richiesta di autorizzazione e, in corso d'anno, ogni qual volta la variazione del numero degli iscritti comporti una modifica del contributo di funzionamento. Le iscrizioni al PO possono avvenire anche in corso d'anno, quando le famiglie ne abbiano necessità. In caso di contestazioni in merito all'iscrizione di bambini al PO il Dirigente del Servizio Educativo 0-6 comunale, valutato il caso, disporrà motivatamente circa la sua ammissione o meno al servizio. Non potranno in ogni caso essere respinte domande di accesso al PO quando queste producano la necessità di impiegare un secondo educatore/insegnante. Il Consiglio di Gestione della struttura adotta un regolamento per la gestione delle iscrizioni, delle rinunce in corso d'anno e relative tempistiche, delle modalità di suddivisione del costo del servizio; detto regolamento viene sottoposto al pedagogo di riferimento per l'approvazione e consegnato in copia al Servizio Educativo 0-6 comunale.

In caso di ammissione di bambini che necessitino di un sostegno particolare il coordinatore

pedagogico del servizio verificherà con la ditta incaricata dai genitori dello svolgimento del servizio l'eventuale necessità di un supporto. Il Comune, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si riserva di intervenire fornendo il servizio di appoggio ai minori per i quali sia riconosciuta la necessità durante il servizio di PO, avvalendosi del contratto d'appalto in essere ovvero concordando con la ditta incaricata l'utilizzo di un suo operatore. In questo secondo caso verrà erogato al Consiglio di gestione un contributo economico straordinario a copertura del costo dell'operatore aggiuntivo.

Art. 7 - Responsabilità

Il servizio di PO viene svolto sotto la responsabilità dei genitori committenti, esentando il Comune da qualsiasi pretesa di chiunque derivante da danni ai bambini utenti, ai genitori, al personale impegnato derivanti dallo svolgimento del servizio. Il Comune mette a disposizione dei genitori locali idonei all'interno dei nidi e delle scuole d'infanzia e le relative aree esterne, assicura l'attività contro i rischi di Responsabilità civile derivante dall'uso dell'immobile, fornisce altresì una copertura assicurativa infortuni simile a quella offerta ai bambini frequentanti il servizio fino alle ore 16,00. Il comune assicura l'ordinaria pulizia e sanificazione dei locali, rendendoli idonei ad accogliere nuovamente i bambini la mattina successiva. I genitori rispondono dei danni provocati alla struttura, agli arredi, alle attrezzature interne ed esterne, ai materiali prodotti dal cattivo funzionamento del servizio. Il personale educatore/insegnante che conduce l'attività deve essere provvisto di adeguata assicurazione per danni che possa procurare a se, ai bambini, ad altri adulti, alle attrezzature nello svolgimento della prestazione.

In caso di ritardo dei genitori nel ritiro dei bambini oltre le ore 16,00, viene garantita l'accoglienza ai minori quand'anche non iscritti al PO. La figura titolare del servizio di PO, o il genitore referente, segnalano la cosa al coordinatore della struttura; al verificarsi del 3° episodio di ritardo verrà applicata alla famiglia una sanzione di Euro 25,00 prevista dai criteri applicativi delle rette nei servizi educativi. Tale somma sarà devoluta all'autogestione del PO attraverso un incremento di pari importo del contributo comunale.

Art. 8 - Contributi di funzionamento.

A sostegno del servizio di PO autogestito, per contenere il costo finale per l'utenza, il Comune assicura un contributo economico differenziato in relazione agli orari di funzionamento e al numero dei bambini iscritti.

Il Contributo per il servizio dalle 16,00 alle 18,15 viene così determinato

- a) una quota fissa mensile pari a 100,00 Euro. La quota fissa sarà di 160,00 Euro qualora per elevato numero di iscritti occorra un secondo educatore/insegnante.
- b) una quota mensile variabile, distinta tra nidi e scuole d'infanzia, differenziata in funzione del numero iscritti, così determinata:

Numero bambini iscritti	Nidi d'infanzia (mensile)	Scuole d'infanzia (mensile)
4 – 6	165	165
7 – 9	125	125
10 – 12	95	95
13 – 16	300	75
17 – 19	265	300
20 - 22	235	255
23 – 24	210	220
25 - 28		195
29 – 32		175

Le somme di cui sopra saranno riconosciute dalla data di inizio del servizio, per la durata del suo funzionamento, per un massimo di 10 mesi annui (massimo fino a giugno); le quote relative al primo mese sono ridotte del 50% se il servizio viene avviato dopo il 15° giorno del mese.

Non sarà riconosciuto alcun contributo economico se il numero dei bambini iscritti è inferiore a 4. La quota variabile, partendo dal suo livello massimo, sarà aumentata di 5,00 Euro per ogni iscritto eccedente la soglia di 24 per i nidi e 32 per la scuola d'infanzia.

In caso di stabile attivazione del PO solo in alcuni giorni della settimana sia la quota fissa che la quota variabile saranno ridefinite proporzionalmente in base al numero di giorni settimanali di funzionamento.

La quota fissa mensile viene ridotta del 50% se il servizio di PO ha durata inferiore alle 2,00 ore (a meno che questo non dipenda da problemi organizzativi della struttura), non viene riconosciuta quota fissa se il PO ha durata inferiore a 75 minuti.

La somma prevista a titolo di contributo economico sarà erogata al genitore referente dell'iniziativa, o al Consiglio di Gestione secondo le indicazioni provenienti dalla struttura, in quote bimestrali di uguale importo, da erogarsi alla fine del primo mese di ogni bimestre dall'avvio dell'esperienza, con conguaglio finale entro il 31 maggio, da applicarsi in caso di variazioni nel numero degli iscritti in corso d'anno.

Dietro conforme parere del Dirigente Scolastico competente, potrà essere autorizzato l'uso degli spazi e riconosciuto un contributo economico, nelle entità di cui sopra, anche ai genitori organizzatori del servizio di PO in scuole d'infanzia statali.

In caso di ritiri in corso d'anno di bambini, dovuti a eventi straordinari e gravi quali:

- ritiro dal servizio
- gravi malattie o infortuni del bambino
- grave peggioramento della condizione economica della famiglia (perdita dell'attività lavorativa documentabile)

le quote di costo a carico delle relative famiglie e da queste non corrisposte, potranno essere compensate con un contributo straordinario una tantum da parte del Comune, attraverso l'utilizzo di un apposito stanziamento straordinario annuale. Costituito inizialmente nella misura di 2.000 Euro per l'anno scolastico 2016/17, il fondo potrà essere variato quanto a entità in funzione dell'effettivo utilizzo e delle disponibilità previste in bilancio.

I consigli di gestione interessati a tali casistiche e che richiedono l'erogazione del contributo straordinario ne fanno richiesta al dirigente del servizio 0/6 anni entro il 30/4 di ogni anno scolastico, presentando a richiesta idonea documentazione probatoria.

Rinunce successive al 31 marzo non prevedono alcun intervento sostitutivo da parte del Comune.

Il dirigente, di concerto con l'ufficio entrate, valuterà la richiesta e disporrà l'eventuale riconoscimento del contributo straordinario entro i limiti dello stanziamento previsto e comunque in misura non superiore al 70% della somma dovuta dalla famiglia per un massimo di mesi 6. Qualora le richieste di contributo superassero lo stanziamento annuo, fino ad esaurimento dello stesso, sarà data la precedenza ai servizi che presentino il minor numero di bambini iscritti.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente definito nel presente atto, si rimanda ai criteri di utilizzo delle strutture di nido e scuole d'infanzia comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.183 del 28/9/1995.